



# COMUNE DI QUATTRO CASTELLA

## PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

### Norme regionali in materia di commercio su aree pubbliche in forma hobbistica

- L.R. 23/2018
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 328/2019
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 805/2019

Con la Legge regionale 23/2018 sono state introdotte delle modifiche alla disciplina del commercio su aree pubbliche nella parte relativa al commercio in forma Hobbistica (modifiche alla L.R. 12/1999 – artt. 6- 7 bis).

Gli hobbisti sono “operatori non professionali del commercio che, non essendo in possesso di un’autorizzazione al commercio su aree pubbliche, vendono, barattano, propongono o espongono in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore. Essi possono operare solo nei mercati aperti alla partecipazione degli hobbisti”.

L’hobbista per poter partecipare alle suddette manifestazioni, ed essere in regola dal punto di vista fiscale, deve essere obbligatoriamente in **possesso di un tesserino identificativo** rilasciato dal comune di residenza, contenente le generalità, la foto oltre agli spazi per la vidimazione (sulla base del modello approvato dalla Regione e che si allega).

Accanto alla tipologia dei “mercatini con hobbisti” è stata introdotta una nuova fattispecie di manifestazione denominata “**mercatini storici con hobbisti**”: si tratta di mercatini con hobbisti che (alla data di entrata in vigore della L.r. 23/2018) si svolgono da almeno 10 anni (nei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti) o istituiti negli ultimi 5 anni (nei comuni con popolazione pari o superiore a 30.000 abitanti).

Si tratta pertanto di un elenco “statico” che non potrà subire variazioni, se non in diminuzione nel caso di soppressione di talune manifestazioni da parte dei Comuni.

In conseguenza dell’introduzione della nuova di tipologia di mercato, a ciascun hobbista è stata data la possibilità di partecipare ad un maggior numero di manifestazioni con hobbisti: ciascun tesserino consente al titolare di partecipare complessivamente a 30 manifestazioni (10 riservate ai mercatini degli hobbisti, 20 riservate ai mercatini storici con hobbisti; *mentre prima erano 10 totali*).

Il tesserino ha validità un anno dalla data del rilascio, ed è rilasciato per non più di una volta all’anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare.

Il tesserino è rilasciato per un massimo di 4 anni (anche non consecutivi) ed è soggetto al pagamento di una somma pari a € 100,00 (*prima era rilasciato per non più di 2 volte nell’arco di 5 anni ed era richiesto il pagamento dell’importo di € 200,00*).

I comuni che organizzano le manifestazioni aperte alla partecipazione degli hobbisti prima di assegnare il posteggio devono procedere alla vidimazione di uno degli appositi spazi del tesserino indicando la data e timbro.

Nella ipotesi in cui la gestione delle manifestazioni sia affidata a soggetti diversi, il Comune stabilirà le modalità operative dei controlli, che in ogni caso dovranno essere eseguiti.





# COMUNE DI QUATTRO CASTELLA

## PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Gli hobbisti non possono vendere, barattare, esporre più di un oggetto con prezzo superiore a € 250,00; in ogni caso il valore della merce esposta non può superare i 1.000,00€.

Ogni hobbista in occasione della vidimazione del tesserino, consegna al comune l'elenco completo dei beni che intende vendere (con descrizione e prezzo).

Ulteriore novità riguarda i **“mercatini del riuso”**: con l'applicazione della nuova disciplina del commercio su aree pubbliche in forma hobbistica, coloro che organizzano o partecipano a mercatini del riuso saranno soggetti alle norme relative al commercio in forma hobbistica.

In conseguenza di ciò per la partecipazione ai mercatini del riuso è richiesto, a chi non sia un professionista in possesso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, il possesso del tesserino di hobbista.

Per quanto attiene invece i creatori di opere dell'ingegno, tutto rimane invariato.

Si definiscono **“Creatori di opere dell'ingegno”** coloro che vendono o espongono per la vendita opere di carattere ricreativo nonché dell'ingegno, prodotte in proprio non professionalmente in modo occasionale e senza il carattere della continuità.

Per coloro che vendono le proprie opere dell'ingegno di carattere creativo non è necessario il tesserino (non rientrano nella definizione di hobbisti) e ad essi non è applicabile la disciplina relativa al settore del commercio (non è richiesta un'autorizzazione amministrativa).

È sufficiente che presentino una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale dichiarano la loro qualifica di “Creatori di opere dell'ingegno” e comunichino l'intenzione di procedere ad una vendita temporanea.

